

CCXI. SEDUTA

MERCLEDÌ 25 MAGGIO 1949

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi Pag. 7749

Disegno di legge: « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » (381) (Seguito della discussione):

BUIZZA	7750
DE LUCA	7750, 7751, 7752
TUPINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	7751, 7752
ZOLI	7751, 7770
LANZETTA	7751, 7754, 7759
TESSITORI	7752
PRESIDENTE	7752, 7756
CAPPA	7753, 7756
PERSICO	7753, 7755
BORROMEO	7754, 7755, 7757, 7759, 7760
MARIOTTI	7755
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	7756
CEMMI	7757
TOSSELLI, <i>relatore</i>	7758, <i>passim</i> , 7776
COSATTINI	7758
CARELLI	7759, 7760
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	7759, <i>passim</i> , 7777
FERRARI	7761, 7763, 7764
AZARA	7764, 7767
TOMÈ	7765
CONTI	7766
PANETTI	7766
TROIANO	7766, 7777
MERLIN Angelina	7767
DE BOSIO	7770
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	7770
CAPPELLINI	7771, 7773, 7776

MANCINI	Pag. 7773
GRISOLIA	7775

Sull'ordine dei lavori:

CINGOLANI 7777

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Silvestrini per giorni 8. Se non si fanno osservazioni questo congedo si intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » (381).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie ».

Ieri abbiamo esaurito la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli.

Ne do lettura nel testo della Commissione:

TITOLO I.

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per la concessione di contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscano case popolari.

Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per non più di 35 anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'articolo 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili.

I termini di costruzione indicati nel citato articolo 71 sono protratti al 31 dicembre 1955.

La spesa prevista nel primo comma del presente articolo verrà impegnata per lire due miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 e per uno nell'esercizio 1951-52.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi, sino al 1985-1986 compreso.

BUIZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA. Vorrei proporre una modifica al 3° comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, parla a nome della Commissione o suo personale?

BUIZZA. Parlo a nome mio personale. La modifica consiste nell'inserire le ultime parole del terzo comma subito dopo le prime, perchè così mi pare che si renda più chiara la dizione dell'intero comma che risulterebbe così for-

mulato: «I contributi stessi sono cedibili e saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'articolo 71 del detto testo unico non contraggano mutuo».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Debbo confessare forse la mia pochezza perchè io non sono riuscito, nonostante uno studio molto accurato, a comprendere con precisione che cosa voglia dire l'articolo 1. Io ho capito lo spirito dell'articolo, ma non mi pare che la lettera che è stata adoperata nell'articolo stesso corrisponda esattamente agli scopi che il legislatore vuole conseguire. Quindi desidererei dalla Commissione e dal Governo un chiarimento preciso sulla portata di questo articolo specialmente per quel che riguarda i primi tre anni perchè, mentre leggo nel primo comma: «È autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire», poi nel penultimo comma leggo: «la spesa prevista nel primo comma del presente articolo verrà impegnata per lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-1951 e per uno nell'esercizio 1951-52».

Ieri ho sentito dire che con questa provvidenza legislativa si arriverà a mettere a disposizione dell'industria privata all'incirca qualcosa come 120 miliardi. Ora con 2 miliardi, quanti ne sono stanziati per gli esercizi 1949-1950 e 1950-51 si provvede al pagamento degli interessi al 4 per cento di 50 miliardi, se è vero che 50 miliardi al 4 per cento producono in un anno 2 miliardi di interesse. Dunque nel primo anno non potranno essere concesse sovvenzioni se non per 50 miliardi; mi pare che ciò debba essere pacifico. Nel secondo anno non si potranno concedere ulteriori sovvenzioni perchè gli interessi maturano sempre e proseguono negli anni; se ci sono due anni disponibili si dovranno pagare gli interessi dei primi 50 miliardi. Il terzo anno quello che succede io non lo so, perchè avendo un miliardo solo disponibile, si può pagare l'interesse di 25 miliardi; e chi paga gli interessi degli altri 25 miliardi? Questa è una critica che si è presentata a me uomo della strada, non aduso alle sottigliezze dei calcoli dei ragionieri; non credo che la mia conclusione sia quella giusta, ma vorrei che rimanesse negli atti del Senato la precisa determinazione e la specifica giustificazione delle

norme adottate per sapere che cosa si è voluto dire; cosa che io, nonostante gli sforzi più tenaci e nonostante il consiglio che ho preso dai colleghi, non sono riuscito a comprendere.

Insomma vorrei sapere la vera portata dell'articolo 1 per quel che riguarda le anticipazioni dello Stato.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, questa veramente è una questione che avrebbe dovuto farsi in sede di discussione generale. D'altra parte non dobbiamo spaccare il capello in quattro.

Secondo i calcoli da noi fatti, la misura media del contributo che si dà a titolo di concorso agli interessi e all'ammortamento è del 4,5 per cento che, proiettato in un mutuo della durata di 35 anni, significa la possibilità di poter mettere in cantiere case per l'ammontare annuo di circa 40 miliardi ogni anno e di 120 miliardi per un triennio. Questa è l'esatta portata della legge, come ho avuto più volte l'occasione di spiegare. Se dovessi indugiarmi in ulteriori spiegazioni, non farei che ripetermi. Invito perciò il Senato a voler procedere oltre.

DE LUCA. Mi dispiace ma non ho capito lo stesso.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se non ha capito, il Senato mi vorrà dare atto che non è colpa mia.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io credo che l'onorevole De Luca non abbia tutti i torti, perchè in verità la forma dell'articolo 1 non è felice. In sostanza la spiegazione che il Ministro ci ha dato è questa: nel primo bilancio noi spenderemo 2 miliardi, nel secondo bilancio ne spenderemo altri 2 più 2, cioè 4.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. No.

ZOLI. Ma si tratta di una iscrizione, la quale ha carattere continuativo. Quando abbiamo iscritto i 5 miliardi in bilancio, questi 5 miliardi continuano ad essere iscritti per 35 anni. Questo è il meccanismo: si iscrivono 2 miliardi per il primo esercizio, altri 2 miliardi devono riprodursi nel secondo esercizio, nel terzo esercizio si iscrive un miliardo. Ora la forma in cui è redatto questo articolo non

mi sembra chiara, perchè non si intuisce che nel bilancio 1949-1950 i miliardi sono quattro. Ad ogni modo credo che sia utile chiarire che in sostanza questi 2 miliardi del 1949-1950 e 1950-1951 si ripetono per 35 anni.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. È molto strano che debba essere l'opposizione a difendere il Ministro sulla chiarezza di questo articolo. A me pare che l'articolo 1 sia molto chiaro anche per chi non sia adusato a delle sottigliezze interpretative. Con il primo comma si stabilisce che cinque sono i miliardi impegnati per 35 anni, mentre con il penultimo comma si stabilisce anche a quali bilanci debbano riferirsi questi 5 miliardi. Si debbono attribuire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 ed uno nell'esercizio 1951-52, ma gli impegni rispettivi debbono protrarsi per 35 anni.

Il Ministro comunque ha già spiegato facendo un piccolo conto — il quale può essere compreso anche dai profani — e ha detto che una volta cominciate la ratizzazioni, esse devono durare per 35 anni; così i 2 miliardi di cui al bilancio 1949-50 dovranno impostarsi per 35 anni; gli altri 2 miliardi del bilancio 1950-51 debbono essere impostati per altri 35 anni; lo stesso dicasi per il residuo miliardo. In tutto i ratei si protraggono per 37 anni. Si incomincia infatti con 35 anni e si finisce con 37. Credo che non si possa essere più chiari di così. Quindi io credo che, senza bisogno di storpiare questo articolo, lo si possa approvare così come è, perchè è sufficientemente chiaro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Senatore De Luca vorrei pregarla, nel caso che non sia soddisfatto, di presentare una proposta concreta.

DE LUCA. Se l'interpretazione che dell'articolo ha dato l'onorevole Zoli è quella giusta, io chiedo dei chiarimenti, nè voi (*rivolgendosi all'estrema sinistra*) dovete difendere il Ministro, perchè il nostro Ministro ce lo sappiamo difendere da noi. (*Vivi commenti*).

Al Ministro Tupini io non ho inteso affatto di fare un rimprovero, ho chiesto soltanto un chiarimento, perchè se è vero, come è vero, che in un Consesso come il nostro, mentre stiamo discutendo un articolo, ci sono disparità evi-

denti di interpretazione, non mi pare sia buon consiglio fare passare una legge che già suscita in chi la vota difficoltà di interpretazione. Quindi io pregherei l'onorevole Ministro di volere, d'accordo con la Commissione, approntare una dicitura dell'articolo che meglio soddisfi alle esigenze interpretative.

PRESIDENTE. Quindi lei non fa proposte concrete, se mai le lascia al Ministro.

DE LUCA. Io faccio la proposta che, se è possibile, tra relatore e Ministro sia concretata una forma più chiara.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Dopo le spiegazioni da me fornite e quelle che vi ha aggiunto il senatore Lanzetta, non credo fondate le richieste di ulteriore chiarimento avanzate dal senatore De Luca e, in parte, dal senatore Zoli. La formulazione del primo articolo è abbastanza chiara. Infatti l'ultimo comma del primo articolo per la sua non equivoca dizione rassicura completamente. I 2 miliardi che si stanziavano per il bilancio 1949-1950 vengono ripetuti a cominciare da tale anno per 35 anni in tutti gli anni successivi, e così i 2 miliardi stanziati nel 1950-51 vengono ripetuti per 35 anni nei bilanci successivi, come, da ultimo, il miliardo che si stanziava nel bilancio 1951-52, viene ripetuto per 35 anni nei bilanci successivi. Lo stanziamento complessivo di 175 miliardi risulterà in ben 37 annate finanziarie.

Perchè dunque insistere nel voler chiarire ciò che - a mio avviso - è addirittura lapalissiano? Prego, perciò, il senatore De Luca di volersi dichiarare soddisfatto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Se effettivamente tutti questi chiarimenti entrano nella interpretazione autentica che si deve dare alla legge - e quindi prego di verbalizzare con tutta precisione le dichiarazioni del Ministro - io non ho ragione di insistere ulteriormente.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Desidero solo domandare questo: se la modificazione proposta dal collega Buizza, al terzo comma, di per sé - vedremo poi gli emendamenti agli articoli successivi -

importi, a termini del Regolamento, in caso di approvazione, il ritorno della legge alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Come ogni altro emendamento, questo emendamento implica il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

TESSITORI. Permettetemi allora che io esponga la mia preoccupazione, che mi sembra di una certa serietà, ed è questa: vedo che ci sono emendamenti proposti dalla Commissione al testo approvato dalla Camera dei deputati e ci sono emendamenti proposti da colleghi ad altri articoli. Nella discussione generale si è proclamato - ed è scritto anche nella relazione - che questa legge è molto attesa dall'opinione pubblica. Si aggiunge che al Ministero dei lavori pubblici sarebbero già arrivate numerosissime domande per ottenere il concorso dello Stato in base a questa legge.

La mia preoccupazione è dunque questa: io ho esaminato gli emendamenti proposti; salvo a prendere la parola a mano a mano che verranno in discussione, a me pare, in linea generale, di poter dire che o non importano nessuna sostanziale modificazione al testo approvato dalla Camera dei deputati, oppure contengono norme che dovrebbero rientrare piuttosto nel Regolamento o in una circolare di istruzione da parte del Ministero dei lavori pubblici. Pertanto, io propongo al Senato il quesito se non sia conveniente prendere una decisione generale in ordine agli emendamenti.

PRESIDENTE. Le rispondo dicendo che ci possono essere delle preoccupazioni di urgenza di una legge, ma lei pone la questione in tal modo, che io, come Presidente del Senato, non posso accettare questo suo criterio di massima, cioè che il Senato debba assolutamente non modificare la legge, perchè in tal modo esso verrebbe meno proprio alla sua funzione!

TESSITORI. Non intendo dir questo, signor Presidente. Ho già detto che gli emendamenti secondo me sono tali che potrebbero essere abbandonati, anche quelli della Commissione, perchè altrimenti il disegno di legge che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 1949, che venne trasmesso al Senato il 21 aprile e che oggi potrebbe essere approvato con gli emendamenti che sono stati proposti dalla Camera, ritornerà alla Camera dei deputati; e quando la Camera dei deputati lo riprenderà

in esame? Andremo all'anno prossimo, venendo con questo meno a quello che è il desiderio espresso dalla pubblica opinione.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. La 7ª Commissione si è trovata di fronte al disegno di legge proposto dal Governo che era stato già approvato dalla Camera in una sola seduta senza discussione. Abbiamo preso in considerazione le osservazioni che qui ha fatto il collega Tessitori e le pressioni da parte del Governo per l'urgenza della legge, ma la Commissione unanime ha ritenuto che fosse il caso di apportare degli emendamenti; ha studiato diligentemente il disegno di legge e ha portato al Senato la sua relazione con le proposte di emendamenti.

Ora, ritengo che di fronte all'importanza di questo disegno di legge è bene, a mio modesto parere, che gli emendamenti della Commissione siano accolti. Non vedo il pericolo che la legge vada alle calende greche e nemmeno all'anno venturo poichè una volta approvato questo disegno di legge dal Senato esso potrà essere sollecitamente rinviato alla Camera che discuterà e deciderà solamente sugli emendamenti apportati dal Senato.

Pertanto ritengo che, sia pure con tutta sollecitudine, il Senato possa approvare questo disegno di legge accogliendo gli emendamenti proposti.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Mi associo pienamente a quanto ha detto il collega Cappa. Io, però, volevo proporre un emendamento per chiarire quanto è stato detto dall'amico Zoli e volevo dichiararmi contrario all'emendamento proposto dal senatore Buizza.

Per chiarezza bisognerebbe dire al primo comma dell'articolo 1: « È autorizzata la spesa di 5 miliardi annui per 35 anni », invece questa legge comincia col dire che si spendono 5 miliardi, e poi, nelle pieghe della legge stessa, diventano 175. Quindi trovo necessario rendere più esatta la dizione del testo ministeriale.

Quanto poi alla proposta del senatore Buizza, credo migliore il testo del Governo: in quanto prima si deve stabilire che il contributo sarà corrisposto in tutti i casi, e poi che i contributi sono cedibili.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Buizza se insiste nel suo emendamento.

BUIZZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e all'onorevole Ministro se accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Persico al primo comma dell'articolo 1.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Persico.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Persico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti numeri:
« 10° l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11° l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12° gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13° gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'articolo 37 del presente testo unico;

14° le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprietà, case da locare ai propri dipendenti ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte del senatore Borromeo:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

“ Agli enti e società sopra elencati competono tutte le agevolazioni fiscali previste dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ”.

L'onorevole Borromeo ha facoltà di svolgerlo.

BORROMEO. Io ritenevo superfluo questo emendamento aggiuntivo e non l'avrei presentato, se da parte di qualche ufficio non fossero stati sollevati dei dubbi circa l'estensione delle agevolazioni previste dal testo unico.

Ora se esaminiamo il disegno di legge, osserviamo che questo consta di due titoli ben distinti, il primo che riguarda la costruzione di case popolari, il secondo concernente le agevolazioni per le case di civile abitazione. Il primo titolo consta in gran parte di aggiunte o di modifiche agli articoli del testo unico, così che se all'articolo 2 noi aggiungiamo altri enti altri istituti, altre cooperative a quelle elencate dall'articolo 16 del testo unico, è ovvio che tutte le disposizioni del testo unico in materia di agevolazioni tributarie debbono essere estese anche a questi enti aggiunti all'articolo 2.

Questo, dico, mi sembra di una evidenza palmare. Se mi saranno date assicurazioni al riguardo naturalmente non insisterò nel mio emendamento. Faccio presente che l'articolo 147 del testo unico, che concerne appunto queste agevolazioni tributarie, parla di agevolazioni per le cooperative e porta norme particolari per le cooperative a contributo erariale, per i Comuni e per gli Istituti fruanti il concorso dello Stato. Ora, noi abbiamo cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione dei fondi, che provvedono alla costruzione di borgate rurali. Ritengo perciò che a queste cooperative debbano essere riconosciute le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico. Così pure esiste, per esempio, l'ente edilizio di Reggio Calabria, per la costruzione di case popolari, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case ed altri enti e società che costruiscano non a scopo di lucro. Ora, io non vedo come a questi enti, purchè si uniformino alle disposizioni del testo unico, non possano essere riconosciute le stesse agevolazioni previste dall'articolo 16. Avute queste assicurazioni dal Ministro, io potrei ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. In sostanza lei domanda che siano estese le agevolazioni concesse agli

enti che erano compresi nel testo unico, a questi altri enti.

BORROMEO. Io dico: l'articolo 2 aggiunge dei numeri all'articolo 16 del testo unico. L'articolo 147 del testo unico prevede le agevolazioni tributarie per le società cooperative previste dall'articolo 16, oltre ad altre agevolazioni per altri enti previsti dallo stesso articolo 16. Ora, modificando, nel senso di aggiungere altri numeri all'articolo 16 del testo unico, verremo evidentemente ad applicare le disposizioni stabilite dall'articolo 147 dello stesso testo unico e l'emendamento perciò sarebbe superfluo. Faccio presente appunto che questo si evince anche dallo stesso disegno di legge che stiamo esaminando secondo la sua diversa struttura nei due diversi titoli: il titolo I non riguarda in definitiva che modificazioni o aggiunte al testo unico del 1938; il titolo II ha tutta un'altra ragion d'essere. Quindi, se il titolo I ha questo scopo preciso, è evidente che, modificando un articolo del testo unico, nel senso di aggiungere, modificare o sopprimere, queste modificazioni e queste aggiunte si ripercuoteranno su tutte le altre disposizioni del testo unico.

PRESIDENTE. L'onorevole Borromeo, dunque, ritiene necessario aggiungere questa dizione precisa che non era stata compresa nel titolo secondo, perchè questo titolo riguarda altra cosa, e chiede, quindi, che vengano estese a questi altri enti quelle agevolazioni fiscali stabilite all'articolo 147 del testo unico.

L'onorevole Borromeo, in sostanza, vorrebbe che fosse espressamente dichiarato che le agevolazioni dell'articolo 147 del testo unico del 1938 sono estese a questi enti che vengono compresi per la prima volta fra gli enti che hanno diritto ai vantaggi di questa legge.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Anche a me sembrava che fosse pleonastico l'emendamento, ma siccome l'onorevole Borromeo dice che se il Ministro o i Ministri gli danno l'assicurazione che l'interpretazione che egli dà è esatta ritira l'emendamento, io parlo proprio per questa ragione. I Ministri con la loro interpretazione non possono innovare, ma lasciano la legge così come è. È necessario, perciò, che interveniamo noi per vedere se la legge prevede già essa stessa

queste agevolazioni oppure sia necessario farvi un'aggiunta. L'articolo 147 che l'onorevole Borromeo ha ricordato parla di cooperative, quindi tutte le cooperative previste nell'articolo 2 della legge odierna devono intendersi certamente comprese. Poi parla di altri enti che sono i Comuni, le Province ecc. per i quali si prevedono speciali agevolazioni, secondo leggi particolari. Ma nell'articolo 2 noi indichiamo anche enti che non sono cooperative, che non sono Comuni o Province; enti tutti che meriterebbero le provvidenze di cui all'articolo 16 e all'articolo 147 del Testo unico. Questa è la ragione per cui bisogna innovare, ed io ritengo che l'onorevole Borromeo debba modificare e non ritirare il suo emendamento che è pleonastico soltanto per quanto riguarda le cooperative ed è superfluo per quanto riguarda i Comuni ed altri enti già previsti dalla legge. Ma certamente bisogna legiferare per tutti gli enti che non sono né cooperative né Comuni, né Province, ma meritano di essere compresi nelle agevolazioni concesse dalla legge. Perciò ritengo che non il Ministro debba dirci qualcosa, ma l'onorevole Borromeo debba modificare in meglio il suo emendamento. In merito deciderà poi il Senato.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Io temo che la questione si dibattuta in un equivoco, perchè l'aggiunta proposta dall'onorevole Borromeo non è necessaria. Che cosa fa l'articolo 2? Aggiunge un nuovo elenco di altri cinque casi a quelli già previsti nell'articolo 16 della legge del 1938. È una aggiunta che si fa oggi e che poi passerà in un testo unico futuro quando si provvederà a farlo. A me pare che l'onorevole Borromeo potrebbe ritirare il suo emendamento senza alcun danno, anzi con un vantaggio per l'economia della legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Se l'emendamento Borromeo venisse accolto, l'unico male sarebbe quello di dire due volte una stessa cosa. Si potrebbe dire invece: « Anche agli enti ed alle società sopra elencati competono tutte le agevolazioni fiscali ecc. ».

PERSICO. È inutile dirlo!

MARIOTTI. Ma voi siete sicuri che sono tutelati?

BORROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO. Effettivamente il rilievo del collega Lanzetta deve indurci ad altre considerazioni.

Se noi non precisiamo quale trattamento sarà fatto per quanto concerne le agevolazioni a questi nuovi enti, a queste nuove cooperative aggiunte all'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ci troveremo in imbarazzo perchè effettivamente il citato Testo unico, all'articolo 147, e seguenti, prevede le agevolazioni tributarie e stabilisce che « le cooperative per case popolari ed economiche godono dei privilegi regolari vigenti in materia di bollo tasse e registro », mentre per le cooperative a contributo erariale, per i Comuni, e per gli istituti fruanti di concorso dello Stato vi sono norme particolari.

Ora, effettivamente, nei cinque alinea aggiunti all'articolo 16 noi abbiamo l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari; quali agevolazioni avrà questo ente edilizio? Poi abbiamo l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti; anche per questo il dubbio permane. Inoltre ci sono gli enti e le società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedono alla costruzione di borgate rurali.

Ebbene, per queste cooperative di trasformazione fondiaria potranno valere le disposizioni previste per le cooperative per le case popolari? Questo è il mio dubbio. Comunque io dico: se non vogliamo disciplinare le agevolazioni tributarie per questi nuovi enti, indiscutibilmente si solleveranno non poche obiezioni da parte degli uffici. Ed allora ci potremmo domandare: a che vale l'aggiunta all'articolo 16 di questi 5 numeri? Vale solo per la facoltà prevista dallo stesso articolo 16 e basta, cioè la possibilità di contrarre mutui? Infatti l'articolo 16 dispone che « sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire ed acquistare case popolari, oltre che i privati, i 9 enti seguenti... ». Poichè noi dobbiamo constatare che questi 9 enti

previsti dall'articolo 16 hanno agevolazioni tributarie, a questi altri enti non vogliamo riconoscere queste agevolazioni? È questa la domanda che io rivolgo. O ci mettiamo d'accordo nel senso che riconosciamo a questi enti aggiunti solo le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147, oppure vogliamo distinguere questi enti, se sia cioè un ente edilizio o no, e vogliamo riconoscere a questo ente edilizio le disposizioni per i comuni che fruiscono ecc...

CAPPA. Ma ciò è già considerato nella legge.

BORROMEO. In ogni caso può rimanere il dubbio ed è opportuno un chiarimento.

PRESIDENTE. Questo emendamento aggiuntivo ha anche ripercussioni sul regime delle tasse e delle imposte. Per seguire una norma corretta, questo emendamento, che non è stato trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, dovrebbe avere il parere di questa Commissione e naturalmente anche il parere del Ministro competente che è il Ministro delle finanze.

Non mi pare che sarebbe regolare durante la discussione, senza il parere della Commissione finanze e tesoro, introdurre una norma di esenzione fiscale.

CAPPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. A me sembra sinceramente che l'articolo 2 immette nell'elenco di quelli già ammessi a usufruire dei benefici della legge degli altri enti oltre quelli che sono previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile. Vuol dire che se sono immessi dei nuovi enti questi seguiranno la sorte degli enti già contemplati dall'articolo 16. L'emendamento Borromeo corre il rischio di estendere a questi enti delle altre agevolazioni fiscali che nel testo unico sono disposte singolarmente e specificatamente per i determinati enti che vi sono contemplati, e pertanto corre il rischio di complicare le cose. Pertanto lascerei il testo della legge come è, pregando il senatore Borromeo di non insistere ulteriormente.

VANONI. *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze.* Io volevo chiarire un po' le cose perchè molte volte con emendamenti affrettati si modificano delle costruzioni che hanno dietro di sé una lunga

esperienza. Quando il senatore Borromeo propone di estendere *sic et simpliciter* queste esenzioni ad altri enti, bisogna osservare che nel testo unico dell'edilizia popolare è contenuta una serie di esenzioni di carattere soggettivo, ma è anche contenuta una serie di esenzioni di carattere oggettivo, che rispondono a certe situazioni concrete, per cui non può essere consentita la estensione ad enti in ragione semplicemente della loro forma e della loro funzione, in sostanza in ragione del fatto che questi enti sono richiamati in un certo elenco della legge. D'altra parte quelle esenzioni soggettive che sono previste per determinati tipi di enti non si possono con un tratto di penna estendere ad altri enti senza avere esaminata a fondo la loro situazione. Il testo governativo ha detto che i benefici di cui godono gli enti di cui all'articolo 16 sono estesi automaticamente ad un altro gruppo di enti ai quali del resto già di fatto, in gran parte, venivano estese. In fondo oggi si ratifica con la disposizione di legge proposta dal Governo una situazione di fatto che aveva quasi certezza giuridica. Ma se voi oggi, al di là di questo completamento dell'elencazione dell'articolo 16 da cui conseguono una serie di benefici di carattere finanziario, e cioè di poter contrarre determinati mutui, e di carattere fiscale, cioè di godere di determinate agevolazioni, mi dite che occorre estendere a questi enti, in blocco, tutte le agevolazioni che sono previste dalla legge, evidentemente fate qualcosa che va al di là di una ragionevole valutazione delle opportunità tecniche e politiche. A me pare veramente che con questa spiegazione, che includendo cioè nell'elenco dell'articolo 16 nuovi enti, essi godono *ipso iure* di tutto il regime proprio e conseguente a questa elencazione, tra cui anche determinati benefici fiscali, il dubbio del senatore Borromeo è sciolto; mentre se si adottasse la formulazione da lui proposta essa susciterebbe tutta una serie di dubbi e di casistiche dannose alla certezza del diritto.

Aggiungerò un rilievo di carattere pratico; talune delle esenzioni previste dal testo unico del 28 aprile 1938 sono temporanee, limitate nel tempo. Alcune di queste si pensa che già siano terminate, che sia di esse già scaduto il termine di validità fissato in relazione a deter-

minate esigenze particolari. Ora, con una norma del genere di quella in discussione noi faremmo risorgere una serie di problemi intorno alla validità e permanenza di esenzioni che sono già assorbite in altre norme diverse. Io quindi pregherei vivamente il senatore Borromeo di ritirare il proprio emendamento per chiarezza di interpretazione.

BORROMEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO. Le assicurazioni date dal Ministro delle finanze per cui l'aggiunta di questi cinque numeri all'articolo 16 importa l'estensione ad essi di determinati benefici previsti dal testo unico, mi inducono a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Le case popolari costruite dagli enti e società indicate ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico.

Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dai senatori Cemmi, Lodato, Sanmartino, Ottavi, De Bosio e Farioli:

«Sostituire alla dizione del primo comma la seguente:

“Le case popolari costruite dagli enti e società indicati ai numeri 2, 3, 6, 10, 11 e 12 dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, debbono essere assegnate, almeno per la metà, in locazione con patto di futura ven-

dita previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con l'osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Ministero saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso testo unico”».

Ha facoltà di parlare il senatore Cemmi per illustrarlo.

CEMMI. Un emendamento analogo al mio, ma più radicale, perchè riguardante tutti gli alloggi costruiti, è stato presentato e discusso anche alla Camera dei deputati. È stato respinto, mi dicono, soltanto con una maggioranza di tre voti. Le ragioni contrarie addotte dal relatore non mi hanno convinto. Essenzialmente egli diceva che, attraverso il frazionamento della proprietà si sarebbe creato un frazionamento della garanzia ipotecaria per mutui accesi sugli stabili, a garanzia dei finanziamenti. Ora, tutti noi sappiamo che una delle caratteristiche essenziali della ipoteca è quella di essere indivisibile. Piuttosto si poteva dire che l'emendamento era troppo radicale, inquantochè, dando tutte le case con patto di futura vendita, si veniva a costruire per gli abbienti e non per i poveri.

Mi pare che, riducendo a metà questo obbligo, la difficoltà sia superata. In fondo, si introduce in questa legge il concetto che è stato preso per base nella legge Fanfani-case.

Gli scopi del mio emendamento sono i seguenti: anche nel quadro dello spirito della Costituzione, incrementare la piccola proprietà edilizia; favorire il movimento dei capitali, perchè gli enti costruttori, attraverso la vendita, fanno rientrare in bilancio delle somme che possono essere usate per ulteriori costruzioni o per ulteriori necessità di bilancio; incrementare anche il senso del risparmio, che purtroppo è molto scarso; (se si arriverà, come da molti si vuole, ad un graduale sblocco dei canoni di affitto, sarà molto facile che qualcuno pensi di procurarsi la proprietà dell'alloggio anzichè andare incontro a dei canoni molto superiori agli attuali); evitare l'elefantiasi di organismi di gestione, nei quali le spese di amministrazione sono tanto esuberanti per cui gli affitti, come bene diceva ieri il senatore Macrelli, sono tutt'altro che popolari.

Mi pare che ci sia un altro motivo di reale importanza in favore del mio emendamento, ed è questo: il finanziamento alle costruzioni potrebbe venire almeno in parte da coloro che aspirano ad avere la proprietà della casa. Quindi il Comune costruttore, per esempio, potrebbe essere finanziato dagli stessi cittadini che vogliono divenire proprietari di alloggi. È stato osservato che ponendo questo obbligo si viene in un certo modo a tarpare le ali alla iniziativa degli enti costruttori perchè, per esempio, il Comune potrebbe trovare non conveniente costruire una casa che domani non sarà più di sua proprietà. Ma noi sappiamo che nessun comune, nessuna amministrazione pensa di risanare i bilanci con gli introiti degli affitti: ogni amministrazione invece ha interesse a provvedere alla costruzione di case per andare incontro agli interessi e ai desideri della cittadinanza.

Ritengo, nel complesso, che i concetti informativi del mio emendamento, per i motivi che ho svolto, possano essere accolti e spero che il Senato sia del mio parere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toselli, relatore, per esprimere il parere della Commissione.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione ha esaminato il contenuto dell'emendamento del senatore Cemmi. In realtà lo spirito di questo emendamento vorrebbe essere improntato al concetto di facilitare la proprietà privata e anche la circolazione dei capitali in modo tale che, venendo ad essere riscattato un certo numero di alloggi, sia possibile reimpiegare le somme ricavande nella costruzione di altre case popolari.

Sotto questo punto di vista la Commissione non ha obiezioni da elevare. Tuttavia si rimette a quello che è il pensiero del Ministro al riguardo.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Il concetto che ha informato l'emendamento del senatore Cemmi può essere anche plaudito, ma faccio osservare che qui si pone un vincolo. Lasciamo invece elasticità alla legge, lasciamo al Ministro la facoltà di poter regolare questa materia come si presenterà nella realtà.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il proprio pensiero su questo emendamento.

TUPINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento proprio per le ragioni spiegate dall'onorevole Cosattini.

PRESIDENTE. Domando all'on. Cemmi se insiste nel suo emendamento.

CEMMI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione sull'articolo 4 si svolgerà partitamente.

Do lettura dei primi tre comma sui quali non vi sono proposte di emendamenti:

Art. 4.

All'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso Comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra abitazione di almeno tre vani ed accessori.

« Sono parimenti esclusi dall'assegnazione delle case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1° luglio 1947, nonchè coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

« Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

Pongo in votazione questi tre primi comma dell'articolo 4. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

I senatori, De Luca, Ottani, Carelli, Vigiiani, Farioli e Varriale hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, inserire il seguente:

“ Per chi abbia più di due figli, per ogni figlio in più, convivente ed a carico, il limite del reddito imponibile viene aumentato di lire 25 mila; e quello del patrimonio, di lire 500 mila, rispettivamente ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli.

CARELLI. Volevo segnalare, come breve commento a questo emendamento, che l'articolo 31 della Costituzione si esprime così: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ». L'occasione del «particolare riguardo alle famiglie numerose » è qui evidente e opportuna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Borromeo, per esprimere il parere della Commissione.

BORROMEO. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Carelli ed altri. Ricordo al Senato che io, in Commissione, avevo chiesto delle riduzioni anche maggiori di quelle che la Commissione ha approvato in questo articolo perchè, a mio modo di vedere, se consideriamo le possibilità di costruzione che avremo con questo contributo dello Stato, arriveremo alla costruzione di un numero di vani — si parla di 300 mila — purtroppo ancora modesto rispetto al fabbisogno. Ora, intenzione nostra è soprattutto di agevolare i non abbienti, per cui io avevo proposto in Commissione la riduzione di questo reddito imponibile non di lavoro (perchè si tratta di reddito imponibile non di lavoro), e la Commissione ha acceduto in parte a questa mia proposta, modificando il comma primo e riducendo il reddito imponibile non di lavoro, fuori della residenza abituale dell'assegnatario, da 250 mila a 150 mila lire. Io sarei andato anche oltre, ma non mi pare che sia il caso di elevare, in relazione al numero dei figli, questo reddito imponibile non di lavoro per rendere

viceversa più possibile l'assegnazione delle case costruite a coloro che sono sprovvisti di patrimonio e che pertanto non hanno nè avranno la possibilità di procacciarsi una casa alle condizioni del mercato normale.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Io sono contrario nettamente a questo emendamento per ovvie ragioni. Se noi stessimo facendo la battaglia demografica ...

CARELLI. Ma che c'entra la battaglia demografica ! Non ha capito niente !

LANZETTA. Noi abbiamo molta stima per l'intelligenza degli altri, ma non abbiamo mai ammesso che ne abbiano un monopolio. Che si debba tener conto in determinate contingenze del numero dei figli, sta bene, ma in rapporto alla capacità economica di ogni famiglia, non in rapporto assoluto. Se noi introducessimo nella legge che discutiamo quel determinato principio, credo che ci comporteremmo alla stessa maniera in cui si comportarono in altri tempi quelli che hanno voluto combattere la nota battaglia demografica.

Io non vedo il motivo che possa seriamente giustificare l'emendamento Carelli tanto più che in esso, a parte una mera questione di calcolo del numero dei figli, non si fa cenno alcuno ad altre condizioni di particolare disagio economico.

Se noi tutte le volte che c'è un figlio in più dovessimo indiscriminatamente incrementare il reddito imponibile minimo, rischieremmo di adottare un criterio rigido capace di favorire una famiglia milionaria a scapito di tante famiglie povere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono contrario all'emendamento soprattutto per una ragione obiettiva e di carattere generale. Questa legge è fatta per aiutare le classi meno abbienti, per andare loro incontro e fornirle di case. Ecco la ragione per cui si sono poste limitazioni e di reddito e di patrimonio. Evidentemente qui non si deve fare la questione della possibilità di disporre di un reddito maggiore o minore in relazione al numero dei figli o delle persone a

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

carico. Qui la limitazione che si è fissata sia agli effetti del reddito sia agli effetti del patrimonio è una limitazione che mira ad individuare un certo stato di agiatezza di carattere generale oltre il quale la legge, per le ragioni ovvie di impossibilità materiale di provvedere a tutto, esclude, per poter agire invece più efficacemente verso quelle categorie che si trovano in minore agiatezza.

Quindi io sono del parere che l'emendamento sarebbe assolutamente contrario allo spirito della legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Carelli se insiste nel suo emendamento.

CARELLI. Io lo mantengo e faccio una osservazione semplice e naturale: secondo quanto è stato affermato, la Costituzione non ha valore impegnativo; ma l'articolo che riguarda le famiglie numerose c'è ed è doveroso da parte dei parlamentari rispettarlo e farlo rispettare. Questo non significa, onorevole Lanzetta, combattere la battaglia demografica di fascistica memoria, perchè la vera battaglia demografica la iniziò Cristo stesso con il divino invito *crescite et multiplicamini*. Per noi cristiani è colpa anche la sola adesione a quei provvedimenti di ordine sociale in cui non si voglia considerare neppure l'alto valore morale della legge evangelica. È per me causa di amarezza e di meraviglia constatare come anche elementi del mio gruppo condividano l'opinione degli avversari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo svolto dal senatore Carelli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame del penultimo comma dell'articolo 4:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli alloggi costruiti con i benefici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600 ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti soppressivi: da parte dei senatori Borromeo e Persico e da parte dei senatori Lodato, De Gasperi, Buonocore, Lavia, De Bosio e Cemmi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Borromeo.

BORROMEO. Chiedo la soppressione di questo comma per ragioni strettamente giuridiche, perchè abbiamo approvato una norma limitatrice rispetto a quella proposta dal Governo, e approvata già dalla Camera, che faceva salvo il disposto dell'articolo 100 e stabiliva determinati limiti di imponibile e di patrimonio per le assegnazioni in proprietà degli alloggi costruiti. Abbiamo visto che la Commissione - ed il Senato ha già approvato - ha tolto il disposto dell'articolo 100 che, con l'ultimo comma, viene del tutto abrogato. Ora, considerando la già avvenuta applicazione del decreto 8 maggio 1947, n. 399, evidentemente con l'approvare questo comma noi daremmo effetto retroattivo a questa norma limitatrice, il che giuridicamente non è sostenibile.

Potrei aggiungere che le considerazioni fatte da me in Commissione per la riduzione di questo imponibile erano tanto esatte che vi è stata un'agitazione per chiedere la soppressione di questo comma, poichè il decreto n. 399 ha potuto essere applicato a favore di persone che non avevano quei requisiti che noi riteniamo debbano avere coloro che soprattutto usufruiscono, nella costruzione degli alloggi, del contributo dello Stato.

Comunque, da un punto di vista giuridico approvare la disposizione e dare effetto retroattivo a questa norma restrittiva, danneggerebbe coloro che già hanno usufruito della norma precedente e che già hanno costruito, conoscendo le disposizioni del decreto n. 399.

Per queste ragioni chiedo la soppressione del penultimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

TOSELLI, relatore. La Commissione non ha da opporre considerazioni speciali alle osservazioni fatte dal senatore Borromeo.

Quindi è disposta ad accettare il suo emendamento.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In effetti il comma di cui si discute aveva una ragion d'essere, o per lo meno non urtava contro il principio della non retroattività, quando il testo fosse rimasto come era nella prima stesura ministeriale. Ma debbo convenire che, evidentemente, avendo la Commissione modificato i limiti, portandoli

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

da 250.000 a 150.000, non c'è più corrispondenza con la legge n. 399 e seguente, cioè la n. 1029, nella quale appunto il limite era di 250.000 lire.

Essendo stata quindi apportata questa modificazione, mi pare che qualche fondamento la proposta del senatore Borromeo l'abbia. Pertanto il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione del quarto comma dell'articolo 4, secondo la proposta dei senatori Borromeo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il quinto ed ultimo comma dell'articolo 4 è così formulato:

«L'articolo 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con gli emendamenti che vi sono stati apportati, con la soppressione cioè del penultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Anche l'articolo 5, sul quale vi sono parecchi emendamenti, sarà discusso e votato comma per comma. D) lettura del primo comma:

Art. 5.

L'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, è sostituito dal seguente:

«Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente articolo 16».

Metto in votazione questo primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma:

«Ogni alloggio deve:

1° avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, non compresi i locali

accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2° avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3° essere fornito di latrina propria;

4° essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5° soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia».

Al punto 1° di questo comma, vi è un emendamento dei senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Molinelli che consiste nel sostituire alle parole «non compresi» la parola «oltre».

TOSELLI, *relatore*. Domando di parlare PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione ritiene più esatta la dicitura: «non compresi i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso» perchè in questa maniera si spiega quale deve essere la concezione interpretativa.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. La dizione nostra si differenzia nettamente dalla dizione della Commissione. «Non compresi» è una dizione che significa una esclusione a fine di conteggio, la dizione nostra invece ha un altro significato. Intende fissare che la casa deve essere provvista di quei determinati accessori. Pertanto noi insistiamo nell'emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei fare appello al collega Ferrari come ingegnere. Noi abbiamo pensato, d'accordo, di introdurre questa variante al vecchio testo, che il senatore Ferrari intenderebbe riprodurre con il suo emendamento, proprio per una considerazione di ordine pratico. Abbiamo detto: è importante affermare che l'alloggio deve avere non meno di due e non più di 5 vani abitabili, e questa è una disposizione tassativa. Ma abbiamo detto che questi vani naturalmente debbono essere contati non tenendo conto degli accessori e questo

mi pare che sia pacifico. Abbiamo scelto la forma « non compresi » per evitare che lasciando la vecchia forma « oltre », questa diventi dispositiva, nel senso troppo tassativo per cui si arriverebbe, per esempio, a questa che ritengo un po' una esagerazione e comunque una incongruenza: quando si dice « oltre i locali accessori » costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio, ingresso, si giungerebbe alla interpretazione tassativa per cui in ogni alloggio ci deve assolutamente essere il ripostiglio, assolutamente l'ingresso, o il bagno o la latrina. Basterebbe considerare questi due ultimi accessori per capire che si addiverrebbe alla conclusione, che non è nella prassi comune, che bagno e latrina debbano essere due ambienti distinti, comunque.

Mi pare perciò che si debba lasciare la forma adottata dalla Commissione perchè è evidente che essa è inserita soltanto ai fini del conteggio, in quanto gli accessori indispensabili nessuno può pensare di ometterli. Sarebbe perciò molto più pratico, a mio avviso, adottare tale forma.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Ferrari, se insiste nel suo emendamento.

FERRARI. Insisto per le ragioni che ho esposto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Ferrari ed altri, del quale è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Sui punti 2° e 3° non vi sono proposte di emendamento.

Al punto 4° i senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Molinelli propongono di sostituire la dizione della Commissione con la seguente: « essere provvisto dei servizi di erogazione d'acqua potabile e di gas, degli impianti di illuminazione elettrica in tutti i vani, nonchè di presa di corrente industriale, qualora esistano nei centri urbani i relativi impianti di distribuzione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari per svolgere questo emendamento.

FERRARI. Le ragioni che ho esposto per l'altro emendamento, valgono anche per questo. Si deve introdurre ormai in modo definitivo il concetto che le case popolari debbono

essere fornite degli impianti necessari a renderle confortevoli.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato Camangi di esprimere il parere del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo fare subito una premessa che sgombri il terreno da interpretazioni assolutamente inopportune e non pertinenti. Qui non si tratta di discutere sulla opportunità o sulla necessità, da tutti noi riconosciuta indubbiamente, di elevare il tono di vita, di fare le case confortevoli il più possibile ecc., perchè guai se la questione si impostasse in questi termini, che sarebbero dei termini del tutto artificiosi e non corrispondenti allo stato di fatto. Qui si tratta di una legge di carattere tecnico nella quale bisogna cercare di colpire il punto giusto perchè non ne nascano applicazioni o interpretazioni non rispondenti al criterio che ha informato la legge. Debbo fare anche qui alcune considerazioni di carattere pratico. Si dice che nelle case ci deve essere l'acqua potabile: ma, al punto 4° dell'articolo 5, è scritto: « essere provviste di presa d'acqua potabile nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione ». Pertanto questa questione è già risolta.

Si dice poi che vi devono essere il servizio di erogazione del gas, l'impianto di illuminazione elettrica, nonchè la presa di corrente industriale ecc. Ora, in Commissione, dove il collega Ferrari e il collega Cappellini, me lo consentano, hanno ragionato con un senso, mi pare, di maggiore collaborazione, si era detto: non si può aderire a tale proposta proprio per una ragione banale, per una considerazione banale; non si può obbligare tassativamente a fare l'impianto del gas quando, per esempio, può avvenire, come avviene in molte città e in certi rioni, in certe zone, che l'Istituto delle case popolari o la cooperativa trovi più conveniente l'impianto di riscaldamento elettrico piuttosto che a gas. Stabilire tassativamente che ci deve essere l'impianto a gas mi pare significhi mettere dei vincoli che non hanno ragione di esistere, tanto più che abbiamo detto, al 4° comma, e mi pare che su questo eravamo tutti d'accordo in Commissione: « possono quindi essere

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

provvisi di impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni locali ed impianti di ascensore. Sono altresì consentiti allacciamenti ad impianti di gas ed energia elettrica». Caso per caso vedranno gli enti costruttori se sia da ricorrere all'uso del gas o all'uso dell'energia elettrica. Non mi sembra opportuno pertanto stabilire tassativamente l'uso dell'uno o dell'altro. In certe città o rioni l'Istituto delle case popolari, cooperative ed enti hanno trovato più conveniente fare l'impianto di energia industriale che quello del gas e viceversa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il pensiero della Commissione.

TOSELLI, relatore. La Commissione fa presente che il testo che è stato presentato con la relazione è quello già concordato pazientemente e laboriosamente tra i rappresentanti delle diverse correnti. Faccio rilevare, come già ha fatto il Sottosegretario di Stato, che è prevista l'esecuzione di impianti di riscaldamento e l'allacciamento di energia elettrica e gas compatibilmente con le condizioni locali, e quindi quando si dice che ciò è consentito mi sembra sufficiente. Sarà compito del progettista determinare caso per caso la soluzione più conveniente da adottare.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Devo insistere nel mio emendamento. Il senatore Toselli, relatore, ha detto che l'articolo è stato concordato dalla Commissione. In sede di Commissione noi abbiamo portato argomenti che poi il relatore non ha espresso nell'articolo 5.

Alle osservazioni del Sottosegretario Camangi devo rispondere che noi abbiamo un altro emendamento col quale proponiamo la soppressione dell'ultima parte: « Sono altresì consentiti gli allacciamenti, ecc. ».

Le ragioni di questo nostro emendamento sono quelle che ho esposto per l'altro emendamento e cioè mentre per la Commissione esse sono facoltà, per noi invece sono obblighi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Ferrari ed altri del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Non so se sarebbe opportuno sopprimere il punto 3° dell'articolo 5 che risulta forse una ripetizione di quanto è stabilito nel punto primo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi permetto di consigliare di lasciare questo punto 3° dell'articolo, perchè evidentemente anche con la nuova dizione adottata potrebbe capitare che si presentassero dei progetti - come purtroppo è accaduto - in cui si prevede una latrina in comune per due alloggi.

PRESIDENTE. Sul punto 5° non vi sono proposte di emendamenti.

Pongo allora ai voti il secondo comma dell'articolo 5 nel testo già letto, con la sola modificazione apportata al punto 1° dove si leggerà « oltre » invece di « non compresi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del comma terzo:

« La superficie utile non può essere superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori ».

Su questo comma è stato presentato dai senatori Bosco, Lodato e Russo il seguente emendamento:

« Nell'ultimo alinea del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, alle parole: "mq. 110", sostituire le altre: "mq. 120" ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è contrario a questo emendamento per molte ragioni. La questione della superficie è stata lungamente dibattuta e si è sempre arrivati alla conclusione che i

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

110 metri quadrati non siano assolutamente superabili. Prima di tutto si è riconosciuto che 110 metri quadrati per cinque vani ed accessori sono più che sufficienti, in quanto che i cinque vani abitabili possono occupare al massimo, mediamente, ottanta metri quadrati, restandone quindi trenta che sono più che sufficienti per la cucina ed i servizi. Poi si è arrivati alla conclusione di non eccedere oltre questa superficie per una ragione di carattere pregiudiziale. Infatti più noi dilatiamo le possibilità di applicazione di questa legge e meno saranno le case che potremo costruire.

Purtroppo i mezzi di cui disponiamo sono quelli che sono e dobbiamo utilizzarli in modo da andare incontro al maggior numero di bisognosi e non a un numero minore. Quindi vorrei pregare il senatore Bosco e colleghi di ritirare l'emendamento. In caso contrario, prego il Senato di volerlo respingere.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

TOSELLI, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se intendono mantenere l'emendamento.

LODATO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

A questo comma terzo è stato presentato da parte dei senatori Di Giovanni, Momigliano, Filippini e Armato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Aggiungere, alla fine del terzo comma del nuovo testo dell'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il seguente periodo:

“ Nelle isole e nelle zone meridionali, dove il clima crea particolari esigenze, la superficie totale degli appartamenti può superare i 110 metri quadrati, ma non i 130 ” ».

Poichè nessuno dei proponenti è presente nell'aula, l'emendamento si intende decaduto.

Segue il quarto comma dell'articolo, così formulato:

« Devono essere escluse tuttè le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano

carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica ».

Da parte dei senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Molinelli sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« All'articolo 5, quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: “ del clima locale ” aggiungere le altre: “ compreso il sistema a termosifone ” ».

« Sempre nel quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo: “ sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica ” ».

Domando alla Commissione di esprimere il suo parere su questi emendamenti.

TOSELLI, relatore. La Commissione fa rilevare che non è necessaria l'aggiunta proposta dal senatore Ferrari, perchè quando si parla di impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, evidentemente si comprende anche l'impianto a termosifone.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Se si mantiene la dizione della Commissione, noi ci rimettiamo alla interpretazione dei vari uffici del Genio civile. Abbiamo già dei precedenti in materia; i vari uffici del Genio civile hanno dato in casi analoghi delle interpretazioni diverse. Vorremmo che in queste costruzioni non si cadesse nello stesso errore. Quindi la legge deve avere una dizione precisa, di interpretazione indubbia; non diciamo che sia obbligatorio l'impianto del termosifone, ma che possa esservi impianto del termosifone e che anche per questo valga il contributo dello Stato.

Perciò noi manteniamo l'emendamento.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Io sono incompetente in materia, mi sembra però che non sia il caso di mettere espressamente la dizione « termosifone » perchè si corre il rischio che se in avvenire venisse

adottato un sistema nuovo e migliore, si dovrebbe obbligatoriamente sempre continuare a mettere il termosifone. Sarei quindi del parere di precisare nella nostra discussione, che resta negli atti parlamentari, che il termosifone non è escluso ma, in pari tempo, che non è considerato obbligatorio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io prego il senatore Ferrari di ritirare questo emendamento perchè, dopo tutto, le casistiche si prestano, in sede di interpretazione, a danno di quello che si vorrebbe invece raggiungere. Io sono invece d'accordo con il relatore che quando si è detto: tutti gli impianti di riscaldamento, caso per caso, adeguati alle condizioni locali, evidentemente vi sono compresi tutti gli impianti; ed è già una garanzia il fatto che oggi lo diciamo qui e questo resterà agli atti. Il fatto che fra i tanti tipi di riscaldamento se ne citi solo uno, potrebbe indurre ad interpretazioni difettose. Per esempio, il senatore Ferrari me ne darà atto, potrebbe nascere il caso che sorgesse un dubbio di interpretazione per impiantare un impianto di riscaldamento a vapore o a pressione come si adottano nei grandi fabbricati. Qui si parla solo del termosifone; invece quando si dice «tutti i tipi di riscaldamento» la formula è più comprensiva.

FERRARI. Si può fare una modifica; possiamo mettere: «senza esclusione di sistemi».

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, mantiene il suo emendamento?

FERRARI. Lo mantengo in questa nuova dizione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Ferrari il quale propone di aggiungere dopo le parole «del clima locale» le altre «senza esclusione di sistemi».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'altro emendamento dello stesso senatore Ferrari ed altri, soppressivo dell'ultimo periodo del comma quarto, deve considerarsi assorbito dalla precedente votazione.

Del quinto comma (testo ministeriale) si propone la soppressione da parte della Commissione. Se non si fanno osservazioni la pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Del sesto comma, penultimo, dell'articolo 5, la Commissione propone la soppressione, ma i senatori Carelli, Varriale, De Luca e Ottani propongono di ripristinare il testo governativo, che è il seguente:

«Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli legittimi che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto».

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Onorevoli colleghi, prima è stata impostata e sostenuta una discussione dal collega Carelli circa l'opportunità di consentire una elevazione del reddito per le famiglie numerose cui possa essere attribuito un alloggio di case popolari, e lì la richiesta si fondeva sull'articolo 31 della Costituzione. Si voleva cioè far funzionare quelle agevolazioni a favore delle famiglie numerose che la Costituzione prevede. In questo caso io non chiedo alcun trattamento di favore per le famiglie numerose; chiedo solo che esse siano poste nella stessa situazione di tutte le altre famiglie. Voi vi rendete conto come le famiglie numerose sono diffuse tra le classi più modeste, tra le categorie operaie, tra le categorie contadine. Quindi se noi realizziamo anche per questo complesso di famiglie un diritto di alloggio, restiamo nell'ambito delle finalità di legge. Qui, ripeto, si tratta non di creare un privilegio, ma di mantenere una parità di trattamento, e a me sembra pertanto che da questa sede non dovrebbe partire un rifiuto di accedere alla proposta. Infatti il comma che la Commissione propone di sopprimere prevede

la possibilità di aumentare i vani per le famiglie composte di più di 7 persone. Nell'articolo precedente è stabilito che il numero dei vani non può essere superiore a 5; ora se noi guardiamo ad una abitazione organicamente impostata, sappiamo che su questo massimo di cinque vani, tre soli possono essere destinati a stanze da letto ed allora quando poniamo a disposizione dei genitori una stanza e quando pensiamo che tra i cinque figli ve ne possono essere di sesso diverso, queste due stanze rimanenti sono indispensabili per queste altre cinque persone. Ma se oltre questi cinque figli ve ne sono degli altri, dove li collochiamo? Perchè oltre al resto in una famiglia in cui ci siano 5 figli, indubbiamente quelli che vengono oltre questo numero sono di età diversa e avanzata e non è possibile sistemarli in una unica stanza anche se di unico sesso. È pertanto necessario per motivi di igiene e di morale, aumentare il numero dei vani. Ed allora chiedo che il Senato voglia in questo specifico caso riconoscere una parità di trattamento e non altro a favore delle famiglie numerose. (*Applausi*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sono favorevole a quanto ha detto il collega perchè è necessario che le famiglie numerose abbiano una casa e quindi tutto ciò che tende ad allargare ed a facilitare le provvidenze in loro favore trova il mio consenso. Però tengo a dichiarare - non potrei trattenermi dal dirlo - che uno dei gravi problemi della nostra vita nazionale è quello demografico. Io sono stato accanitamente avverso alla politica demografica di Mussolini. Bisognerà che si interpreti con un certo giudizio, anche da parte dei colleghi della democrazia cristiana, il *crescite et multiplicamini*.

COSATTINI. Ci sono le encicliche del Papa!

CONTI. Se continueremo infatti ad eccitare la gente a far figli io non so dove andremo a sbattere la testa. È un pericolo gravissimo che bisogna cominciare a guardare con molta saggezza, per non incorrere in gravi errori per l'avvenire.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Io mi preoccupo del problema costruttivo. Se consentiamo per legge, sia pure

per famiglie molto numerose, alloggi aventi numero di ambienti così cospicuo, si verificherà la difficoltà degli accessi indipendenti quando, venendo a mancare la richiesta giustificata di alloggi così grandi, si debba provvedere alla loro suddivisione. Molto opportunamente la legge prescrive l'accesso indipendente per ciascun appartamento dalla scala.

Io temo, quindi, che l'autorizzazione a costruire alloggi con grande numero di vani per famiglie molto numerose, diventi un pretesto per costruire case della categoria popolare ed economica con un numero di scale insufficienti per servire alloggi di media estensione, cioè di tipo normale. Si verranno quindi a creare, per necessità di esercizio, alloggi con accessi irregolari, per esempio dai ballatoi, che vogliamo eliminare. E poichè, evidentemente, una famiglia di eccezione, che oggi reclama un alloggio più grande della media, potrà fra alcuni anni non essere più tale, noi avremo a lamentare in edifici costruiti per famiglie numerose un numero di scale insufficienti rispetto ad una sottodivisione in alloggi di normale grandezza. È chiaro che il riguardo dovuto alle famiglie numerose può essere soddisfatto ugualmente se, per questi casi di eccezione, si provveda riunendo in uno solo due alloggi adiacenti distinti, ovvero annettendo ad uno di essi camere che appartengono all'alloggio contiguo, ridotto quindi alla categoria degli alloggi minimi. Ma importa evitare che col pretesto di costituire alloggi di 7 ovvero 8 ambienti per famiglie numerose si snaturi il provvedimento legislativo e si consenta la costruzione di case con numero di scale insufficiente rispetto al tipo di abitazione popolare. Io sono quindi favorevole alla soppressione del comma in esame, proposta dalla Commissione.

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Desidero dire che, malgrado che il fascismo abbia favorito la politica demografica, tuttavia nel testo unico, da esso emanato, si stabilisce che la massima ampiezza delle case deve essere di 90 metri quadrati, senza aumento alcuno. Ora noi abbiamo portato tale ampiezza a 110 metri quadrati: credo che tale superficie sia ultrasufficiente, anche per le famiglie numerose. Occorre anche aggiungere, come dice benissimo il collega ingegnere

professore Panetti, che si darebbe la possibilità a coloro che si trovano, per i posti che occupano, in buone condizioni, di avere anche ora case di lusso come quelle che si sono costruite per il passato, a quasi totale carico dello Stato. Questo lo dico a nome mio personale, anche se il gruppo non è d'accordo: ad ogni modo è bene che esprima la mia opinione. Ritengo che per il passato si siano costruite case per i signori a spese della miseria del popolo; si sono promesse case al popolo e invece si sono date ai ricchi. Secondo questa proposta non solo si verrebbe a dare la casa ai ricchi ma si vorrebbe dar loro anche una casa amplissima. È bene pertanto stabilire che la superficie di 110 metri quadrati non possa venire sorpassata.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Io sono d'accordo nel chiedere che sia dato un maggiore spazio alle famiglie numerose. Spero di non essere sospettata di simpatie verso Mussolini o verso le sue leggi se mi associo alla volontà espressa dai colleghi di restituire alla presente legge il comma soppresso dalla Commissione. Domando anche un'altra cosa, cioè la soppressione di quella parola « legittimi », perchè ci possono essere in una famiglia anche dei figli illegittimi a carico, e, a mio parere, ogni limitazione è arbitraria: la natura non ha creato figli legittimi o illegittimi. Se ci sono dei figli tutti devono avere gli stessi diritti rispetto alla legge, anche quelli che dovessero essere eventualmente illegittimi, naturali ecc., cioè tutti coloro che la legge variamente distingue ma che, essendo tutti ugualmente figli, hanno diritto, naturalmente di avere una stanza, il che costituisce, secondo me, la più alta moralità della casa, e si riflette nella moralità del vivere civile.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Dichiaro di associarmi all'emendamento proposto dalla onorevole Merlin Angelina.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione respinge l'emendamento, per questa considerazione: che, in sede di discussione, in Commissione,

si è ventilato e prospettato il problema delle famiglie numerose e si è detto nel modo più esplicito che nel fare gli alloggi di 5 ambienti, come limite massimo di costruzione per le case popolari, non si è assolutamente escluso che questi 5 ambienti possano anche diventare 6 o 7 qualora si ritenga di dover stabilire una comunicazione interna con ambienti di altri alloggi adiacenti. Se noi andiamo a costruire *a priori* degli alloggi con un numero eccessivo di ambienti evidentemente andremo incontro a quegli inconvenienti rilevati dal senatore Panetti, mentre in questi casi singoli ed isolati che si possono prospettare abbiamo la possibilità di risolvere in sede quella che sarà la necessità della famiglia adottando accorgimenti tecnici sufficienti a risolvere il problema.

Si può avere un alloggio di un numero di vani anche maggiore di cinque, poichè, per esempio, avendo un alloggio di quattro ed uno di cinque vani si possono combinare in modo che se ne ricavi in definitiva uno di sei ed uno di tre. La Commissione ad ogni modo non accetta il richiesto ripristino del comma.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Ho domandato la parola per oppormi alle conclusioni cui è arrivata la Commissione perchè con il testo preciso della legge, com'è ora proposta, non è possibile interpretare che si possa fare un appartamento con un numero di vani superiore a cinque. D'altro canto non mi pare che circa la soluzione a cui è arrivato il collega Panetti, la legge consenta di riunire due appartamenti; ma, anche se lo consentisse, non credo che ciò sia praticamente utile di fare, a prescindere che spesso tale riunione potrebbe essere eccessiva.

Sono d'accordo con l'onorevole Angelina Merlin che quando si parla di figli non bisogna indicare soltanto quelli legittimi, perchè possono esservi anche gli adottivi, i naturali riconosciuti, e gli affiliati. Nella indicazione di figli nella famiglia bisogna comprenderli tutti e dare ad essi lo stesso trattamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo pensiero.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nella condizione in cui si trova questa discussione non posso esprimere un parere in quanto che il testo di cui si discute

fu introdotto dalla Camera e non dal Governo. La Commissione del Senato propone di sopprimerlo ed in queste condizioni il Governo non può che rimettersi all'Assemblea.

Debbo però, per debito di coscienza, fare un avvertimento: una delle ragioni per le quali anche nella discussione alla Camera noi ci opponemmo alla accettazione di questo comma era per una considerazione di carattere pratico soprattutto e cioè che non è possibile sapere *a priori* prima della costruzione da chi sarà occupato quel determinato appartamento.

Qui si parla di istituti di case popolari, di altri enti ed anche delle stesse cooperative, e chi conosce un po' la materia sa che l'assegnazione viene fatta *a posteriori* e non prima e che la stessa assegnazione fatta è suscettibile dopo di variazioni per successione, decadenza dai diritti eccetera. Praticamente il comma finisce per non servire a niente. Ed allora mi domando se sia opportuno dare a chi dovrà poi giudicare la legge e cioè al pubblico, la sensazione di fare una legge che praticamente non serve.

Mi si potrebbe obiettare che, anche se non serve a niente, non è male che ci sia. Ma io credo che ciò che non serve a niente non si deve mettere in una legge, perchè non giova alla serietà della legge stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento svolto dal senatore Tomè con la modifica proposta dalla onorevole Merlin Angelina tendente a ripristinare il comma del testo ministeriale, e che risulta così formulato:

« Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Leggo l'ultimo comma dell'articolo 5.

« Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori,

oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo ».

Su questo comma non vi sono proposte di emendamenti. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, che, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 5.

L'articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dalla legge 25 marzo 1943, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico quelle costruite dagli enti e dalle società di cui al precedente articolo 16.

« Ogni alloggio deve:

1° avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2° avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3° essere fornito di latrina propria;

4° essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5° soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile non può essere superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori:

a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori:

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

« Devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale,

ed impianti di ascensore per gli stabili che hanno più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica.

« Per le famiglie composte da più di sette membri può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capofamiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

« Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia la composizione di cui al n. 1 del presente articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli Istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito ».

(*È approvato*).

Art. 7.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo dello

Stato a norma della presente legge, anche allo Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle Società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante concessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto suindicato a termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti è altresì autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a Società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per i mutui che la Cassa depositi e prestiti concederà in esecuzione della presente legge gli interessati potranno prestare garanzia alla Cassa mutuante mediante ipoteca di 1° grado e col contributo dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, oppure nei modi e nelle forme previsti all'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Le Casse di risparmio potranno concedere mutui agli Istituti per le case popolari ad ammortamento trentacinquennale anche in deroga ai loro particolari statuti.

Il tasso di ammortamento sarà determinato in misura uniforme e ridotta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, sentita l'Associazione delle Casse di risparmio.

È abrogato il n. 7° dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1344, e riprendono vigore gli articoli 151, 153, 186, 190, 198, 284, 375 e 389 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Su questo articolo è stato presentato dalla parte del senatore Macrelli un emendamento così formulato:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente.

“ I mutui da concedersi dagli Istituti di credito, dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni o agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, costituiti ai sensi del testo unico della legge sull'edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938, n. 1165, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per assicurare il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi ” ».

Debbo constatare, per altro, che il senatore Macrelli non è presente.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Poichè il senatore Macrelli è assente faccio mio il suo emendamento. Mi rimetto agli argomenti che ieri l'onorevole Macrelli svolse in quest'aula rilevando come la garanzia che può venir accordata da parte dei comuni è addirittura irrisoria. È notorio che il bilancio di quasi tutti i Comuni è deficitario. Concedere una garanzia di questo genere è come concedere nulla. Perciò con l'emendamento si propone che i mutui agli Istituti per le case popolari sieno garantiti dallo Stato; si chiede cioè, che intervenga lo Stato a fornire una garanzia che non è gravosa per esso, poichè, in fin dei conti, ha carattere suppletivo alla garanzia ipotecaria di primo grado che viene costituita sugli immobili. In realtà nessun effettivo onere deriva allo Stato, mentre il credito accordato in tal modo agli Istituti autonomi per le case popolari dà maggiori possibilità di ottenere il fido necessario per la stipulazione dei mutui.

PRESIDENTE. Io osservo che questo emendamento dovrebbe anche avere il parere della Commissione finanze e tesoro.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io parlo proprio a nome della Commissione finanze e tesoro la quale ha espresso già il suo parere ed infatti dalla relazione risulta che la Commissione dei lavori pubblici e dei trasporti richiese alla Commissione fi-

nanze e tesoro il parere. La 5^a Commissione espresse parere contrario e noi non abbiamo che da confermare questo parere rilevando che in quello che ha detto l'onorevole De Bosio c'è una certa contraddizione perchè questa garanzia, a seconda che viene prestata dai Comuni o dallo Stato, è gravosa o meno. Ad ogni modo la ragione per cui la Commissione di finanze e tesoro si oppone è l'abuso che si fa delle garanzie dello Stato. Ormai è diventato sistematico che, in tutte le operazioni, debba intervenire come garante lo Stato. Questo è un sistema che la Commissione finanze e tesoro ritiene debba cessare e per questa ragione appunto si è opposta all'accoglimento del concetto riproposto nell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvestiti, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può che associarsi alle osservazioni più che giuste fatte dal senatore Zoli. Io ho qui un lungo elenco di garanzie che lo Stato ha già prestato. Si tratta di centinaia di miliardi; ora anche per una considerazione formale che, cioè, non si può prestare, senza provvedere con uno stanziamento adeguato, è impossibile che il Governo possa andare oltre; ed anche per una ragione, se mi si permette, di carattere morale, perchè gli italiani si abituino a fare a meno delle garanzie dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione ha esaminato in sede di discussione il contenuto dell'articolo 8 ed avrebbe desiderato che in qualche modo si venisse incontro a queste esigenze di garanzia dei finanziamenti che vengono a mancare dalla Cassa depositi e prestiti, sollevando i Comuni dall'onere che è previsto dal testo unico. Ora se la Cassa depositi e prestiti potesse fare le operazioni di mutuo senza richiedere la garanzia da parte dei Comuni, il problema di per se stesso sarebbe risolto. Ma questo esulava dalle competenze della Commissione, per cui abbiamo dovuto rivolgerci alla Commissione di finanze e tesoro ed esporre il problema, e purtroppo il parere che ne è seguito è risultato contrario.

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

Io non so se sia possibile impostare la cosa diversamente, se cioè sia possibile ottenere i prestiti dalla Cassa depositi e prestiti senza questa garanzia che è prevista dal testo unico. Se ciò è inevitabile io penso che non potrà essere accolto l'emendamento del senatore De Bosio.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Bosio se mantiene l'emendamento Macrelli.

DE BOSIO. Lo mantengo.

FERRARI. Noi siamo favorevoli a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova è controprova non è approvato).

Alla fine dell'articolo i senatori Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Molinelli hanno proposto di aggiungere la seguente disposizione: « Gli istituti delle case popolari potranno beneficiare dei mutui della Cassa depositi e prestiti senza che i Comuni siano tenuti a impegnare le proprie entrate ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cappellini per illustrare l'emendamento.

CAPPELLINI. Evidentemente questo emendamento è diverso da quello presentato dall'onorevole Macrelli il quale estendeva il beneficio non solo agli Istituti delle case popolari, ma anche ai Comuni.

Perchè noi abbiamo presentato questo emendamento? Perchè è proprio in direzione degli istituti delle case popolari che deve essere posta la nostra attenzione, perchè, per le cose già dette nel corso della discussione generale, praticamente, dovendo, per beneficiare dei mutui della Cassa depositi e prestiti, ottenere la garanzia dei Comuni, quei Comuni che hanno già impegnato le proprie delegazioni non potranno dare questa garanzia, e quindi anche gli Istituti delle case popolari non potranno beneficiare della legge.

Nell'emendamento non si precisa molto, tuttavia si dice, limitatamente agli Istituti delle case popolari, che essi potranno beneficiare dei mutui della Cassa depositi e prestiti senza che i Comuni siano tenuti ad impegnare le proprie entrate. La Cassa depositi e prestiti sarà perciò autorizzata a concedere questi mutui con la sola garanzia degli istituti delle case popolari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per esprimere il pensiero del Governo in proposito.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio notare che questa possibilità di stipula del mutuo da parte degli Istituti direttamente è già contenuta nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 dicembre 1947, n. 1570, ove all'articolo 1 si dice: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli Istituti ecc. » quindi questa possibilità sussiste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione in proposito.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8 proposto dai senatori Ferrari, Cappellini ed altri, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'Ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il consenso alle cessioni.

Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati se non siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

Il primo comma dell'articolo 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato.

(È approvato).

Art. 10.

Le attribuzioni e i poteri spettanti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 131 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938,

n. 1165, sulle controversie ed eventuali abusi ed irregolarità relative alle assegnazioni di alloggi costruiti da Cooperative edilizie a contributo dello Stato sono estese alle controversie attinenti alle assegnazioni con patto di futura vendita degli alloggi costruiti da tutti gli altri enti e società che usufruiscano di concorsi o contributi dello Stato.

La disposizione del comma precedente non si estende alle controversie indicate nell'ultimo comma dell'articolo 131 del citato testo unico.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, potranno continuare ad essere applicate soltanto per le costruzioni di edifici per i quali siano stati o siano concessi contributi, concorsi e premi di incoraggiamento, a carico delle spese autorizzate con i decreti legislativi succitati nonchè con il decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 212, ed il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

(È approvato).

Art. 12.

Le case per alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'articolo 5, n. 2, del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai Comuni, ai sensi dell'articolo 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli istituti e Comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici.

Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni dell'1 per cento della spesa occorrente.

Il passaggio di proprietà è effettuato in base a decreto del Ministro dei lavori pubblici dopo l'ultimazione ed il collaudo delle nuove costruzioni.

Avvenuta la cessione tanto le case cedute che quelle di nuova costruzione possono essere assegnate in locazione semplice o con patto di futura vendita e riscatto a norma del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600 e 17 aprile 1948, n. 1029.

(È approvato).

Dopo l'articolo 12, sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Il primo è quello dei quali senatori Mancini, Musolino e Talarico del seguente tenore:

« Il contributo di cui all'articolo 1 e tutti gli altri benefici contemplati dalla presente legge sono estesi a coloro che nelle zone terremotate sopraelevano di un piano la propria casa, sentito il parere del competente Genio civile ».

Gli onorevoli Ferrari, Meacci, Troiano, Cappellini, Ruggeri e Molinelli propongono di inserire il seguente articolo 12-bis.

« È istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli della presente legge.

« Detta Commissione, presieduta dal Ministro, avrà la seguente composizione:

il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il Direttore dell'edilizia popolare;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali cooperativistiche;

un rappresentante del Sindacato degli ingegneri e architetti;

due rappresentanti per ciascuno dei due rami del Parlamento;

un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni generali del lavoro ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini per svolgere la sua proposta.

MANCINI. Ho già svolto il mio emendamento in sede di discussione generale; d'altronde, l'emendamento non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici di esprimere il suo parere.

CAMANGI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anzitutto devo fare la premessa che questo articolo, costituendo una estensione dello stanziamento previsto, richiederebbe il parere, come ha detto prima il Presidente, della Commissione finanze e tesoro.

ZOLI. No, perchè si rientra nei limiti dei 5 miliardi e non influisce il modo in cui tale somma viene distribuita.

CAMANGI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Circa il contenuto dell'articolo aggiuntivo proposto, debbo far osservare, perchè sia chiarissimo, che con questo articolo, in sostanza, si verrebbe a introdurre una grossa novità nella legge, e tale grossa novità consisterebbe in questo: nella possibilità di dare contributi a chiunque, mentre tutta la legge, impostata a sua volta sul testo unico, è fondata sulla possibilità di concedere questi contributi a determinati enti che sono tassativamente elencati nell'articolo 16. Con questo articolo invece si verrebbe a sovvertire completamente questa situazione legislativa inquantochè si darebbe il contributo a chiunque costruisse e quindi anche a qualsiasi privato. Questa è una cosa che mi pare di importanza fondamentale.

D'altra parte, se la intenzione dei proponenti non era questa, io debbo far notare che se i proponenti pensavano che si dovesse restare nell'orbita delle limitazioni stabilite dal testo unico e dalla legge, cioè attribuire il contributo soltanto a degli enti — comuni, istituti delle case popolari, cooperative, ecc. — praticamente ciò non è assolutamente inibito da nessuna norma della legge, anzi è stabilito che si debba dare il contributo a tutti quegli enti che costruiscano case di tipo popolare, anche se queste case di tipo popolare siano sopraelevazioni di un qualsiasi fabbricato. Non è detto, insomma, che le case debbano essere cominciate dalle fondamenta. Praticamente dunque questo è previsto. Circa gli altri benefici, — poichè l'articolo aggiuntivo si riferisce anche a tutti gli altri benefici — essi sono previsti, direi, *ad abundantiam*, perchè nel secondo titolo della legge che stiamo esaminando voi avete visto già che tutti gli altri benefici, e cioè quelli di carattere fiscale, non fanno distinzione e si riferiscono alle case di abitazione in genere. Pertanto, non vedo assolutamente l'utilità di

questo articolo aggiuntivo, semprechè nello spirito dei proponenti non si volesse introdurre la grossa innovazione, che vi ho prospettato, e sulla quale richiamo la vostra attenzione, che, cioè, il contributo si estenda a tutti, senza nessuna distinzione, sovvertendo completamente tutta la impostazione delle legge che è basata sull'articolo 16 del testo unico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

TOSELLI, *relatore.* La Commissione non ha da aggiungere niente a quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato. Fa rilevare che il contributo agli enti, come magistralmente è stato spiegato dal Sottosegretario, è già concesso dalle disposizioni di legge. Quindi anche le sopraelevazioni sarebbero favorite; da questo contributo sarebbero esclusi solo i privati, ai quali la legge non fa riferimento. Per non sovvertire lo spirito della legge penso che non si debba accettare quella innovazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mancini a dire se insiste nel suo emendamento.

MANCINI. Date le spiegazioni del relatore e del Sottosegretario non insisto nel mio emendamento. Avrei preteso solo una eccezione per quei poveri sinistrati dai terribili terremoti, che distrussero Reggio e Messina e che tanto commossa solidarietà suscitarono in Italia e fuori. Le assicurazioni del Ministro in ordine alle sopraelevazioni di enti, istituti, cooperative che potranno usufruire della legge, sono sufficienti e quindi il mio emendamento ha raggiunto lo scopo prefissosi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cappellini per illustrare la sua proposta di aggiungere un articolo 12-*bis* di cui è già stata data lettura.

CAPPELLINI. Gli onorevoli colleghi conoscono questo articolo aggiuntivo già da me illustrato in sede di discussione generale e conoscono pure gli enti che dovrebbero designare i propri rappresentanti nella commissione proposta. Però dopo il mio intervento ci sono state le risposte del relatore e dell'onorevole Ministro. Mi è parso di trovare una certa contraddizione tra il parere del relatore e quello del Ministro. A me è parso pure di capire che il relatore è d'accordo nell'accettazione di questa nostra proposta: se non lo fosse, se avessi mal compreso, lo prego di chiarire il suo pensiero.

Perchè chiediamo questa Commissione? Si è detto e ridetto in varie occasioni, nella discussione del bilancio dei Lavori pubblici dello scorso anno, a proposito delle altre leggi Tupini ed anche di questa, che praticamente il Ministero dei lavori pubblici decide sulle assegnazioni senza che ci sia nessun controllo. Infatti quando non è il Ministro o il Sottosegretario a disporre, dispongono i funzionari del Ministero.

Nè la nostra proposta trae origini da considerazioni di partito perchè i componenti della Commissione, secondo la nostra proposta, sono il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, il direttore dell'edilizia popolare, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni nazionali cooperativistiche, un rappresentante del sindacato ingegneri e architetti, due rappresentanti per ciascuno dei due rami del Parlamento, ed un rappresentante per ciascuna delle confederazioni generali del lavoro. Ora se voi osservate bene e se fate un calcolo delle forze di cui ciascun raggruppamento politico finirebbe per disporre, vi convincerete agevolmente che le sinistre risulterebbero in ogni caso in minoranza nella Commissione.

Non è quindi un motivo di partito che ci guida nel presentare questo emendamento, ma l'interesse generale. Ciò appare più urgente dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario i quali hanno dichiarato che migliaia di domande sono già state presentate al Ministero. Chi vaglierà le richieste? Si dovranno catalogare queste domande per ammettere ai benefici della legge con carattere di precedenza quegli enti che proveranno di possedere tutte le carte in regola. Da ciò la necessità che ci sia una Commissione che abbia la possibilità di esaminare le richieste e di decidere con perfetta cognizione di causa, dando cioè la precedenza ai più meritevoli.

L'onorevole relatore ha precisato al Senato che esiste già una Commissione di vigilanza, ma è evidente che tale organismo è cosa ben diversa da quella che noi reclamiamo.

D'altra parte noi non pensiamo di estromettere il Ministro ed il Sottosegretario, perchè la Commissione dovrebbe essere presieduta dal Ministro o da persona dal medesimo designata.

Questa Commissione, composta da un numero limitato di persone, dieci o dodici all'incirca, verrebbe convocata di quando in quando per esaminare le domande nel frattempo giunte al Ministro e per deliberare le assegnazioni secondo criteri di equità e giustizia.

Mi pare che dovremmo essere tutti d'accordo anche perchè l'argomento è stato già trattato in sede di Commissione senza trovare ostacoli insormontabili da parte della maggioranza.

Vorrei ora fare qualche altra considerazione: si dice spesso da parte del Ministro, dagli organi di stampa della democrazia cristiana e da nostri avversari politici in genere che noi facciamo dell'opposizione sistematica, che non vogliamo collaborare e portare un contributo all'elaborazione delle leggi per affermare che da ogni discussione o proposta noi vogliamo trarre una speculazione politica. Ebbene, toglieteci quest'arma dalle mani; approvando la proposta che abbiamo presentato all'Assemblea non avremo più nessun motivo di dire: È Tupini che assegna i milioni, sono i funzionari di Tupini che favoriscono i propri clienti, è la democrazia cristiana che si serve del danaro dei contribuenti per farne speculazione di partito; tutti questi argomenti non avremo più la possibilità di utilizzarli, perchè sarà la Commissione all'uopo costituita a decidere. Mi pare che questo sia un ragionamento che dovrebbe farvi riflettere. Ma ci sono anche altre considerazioni che occorre fare; il Ministro come tale, e noi come parlamentari, si può dire che siamo giornalmente sollecitati da sindaci e delegazioni che giungono a Roma per reclamare stanziamenti dal Ministero. Ebbene, questo sarebbe tutto un lavoro che noi non dovremmo più svolgere perchè in questi casi sarà l'apposita Commissione presieduta dal Ministro e con la rappresentanza del Parlamento, che dovrà disporre e quindi finirà per non essere più necessario il nostro intervento. Anche questo mi sembra un ragionamento che non vi dovrebbe lasciare insensibili. Ecco quanto desideravo aggiungere.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore ed al Governo, perchè esprimano il loro parere, prego il Senato di tenere presente l'articolo 129 del testo unico del 1938 che stabilisce le attribuzioni della Commissione di vigilanza la quale, in sede di ricorso, è compe-

1948-49 - CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

tente anche a decidere circa le assegnazioni del contributo statale.

Viceversa i senatori Ferrari, Cappellini ed altri chiedono che si nomini una apposita Commissione per le assegnazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toselli, relatore.

TOSELLI, *relatore*. Nel mio intervento di ieri relativo, al rilievo fatto dal senatore Cappellini, io avevo citato l'articolo 129 del testo unico della legge del 1938 che prevede una Commissione di vigilanza per queste costruzioni di edilizia popolare ed avevo interpretato che in questa Commissione si volessero apportare delle modifiche nella composizione per cui avevo espresso il parere che l'emendamento potesse essere accettato dal Governo. Oggi che vedo modificata l'impostazione dell'emendamento a me non resta che rimettermi al parere del Governo su questo argomento. Quindi credo che la Commissione sia d'accordo con me nel rilevare la necessità di sentire il parere del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per precisare ancora meglio quello che è già stato sufficientemente precisato dall'onorevole Presidente, bisogna chiarire le idee sulla qualità e sulle funzioni di questa Commissione di vigilanza che è prevista dall'articolo 129 del testo unico. Essa è una Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie la quale ha, come avete sentito, alcune attribuzioni circa le controversie ecc. ed altresì essendo soltanto una Commissione di vigilanza per le cooperative, non potrebbe avere altre attribuzioni se non relative a questo particolare gruppo di enti; ha anche l'obbligo di esprimere il suo parere al Ministro in sede di assegnazione di contributi alle cooperative. Infatti all'articolo 71 dove si parla delle assegnazioni dei contributi, si dice che il contributo è concesso con decreto del Ministro dei lavori pubblici ecc. sentito il parere, per gli enti di cui al n. 7 dell'articolo 16, della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare economica.

Questo per rimettere le cose nei termini esatti.

La questione sollevata dal senatore Cappellini è molto più vasta. Io richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori su questo. Io sono un ingegnere, non un giurista, quindi sono il meno competente a parlare, ma si tratta di una questione che diventa direi così di carattere costituzionale. Qui in sostanza si vuole istituire una Commissione la quale provveda alla distribuzione materiale dei contributi che vengono assegnati per quei determinati fini dal Ministero dei lavori pubblici.

In sostanza è il potere esecutivo che viene messo in condizioni di funzionare, non voglio dire meglio o peggio, ma in modo diverso da quello in cui è stabilito che funzioni. È una questione molto grave ed io potrei dirvi, portando il ragionamento alle estreme conseguenze, che con questo sistema per ogni capitolo del nostro bilancio — i capitoli sono centinaia — voi potreste ad un certo momento istituire una Commissione per stabilire se quel miliardo, quel mezzo miliardo, quel milione che sta in quel capitolo del bilancio debba essere impiegato in un modo oppure nell'altro.

Ora mi pare che bastino queste considerazioni per mettere in evidenza la portata gravissima di questa proposta che introdurrebbe una novità e la introdurrebbe, oltre tutto, in una maniera — non voglio entrare nel merito — del tutto inadeguata all'importanza dell'argomento.

Pertanto prego il Senato, di voler respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Io vorrei domandare agli onorevoli presentatori di questo emendamento, se non ritengono opportuno modificare, in base agli attuali orientamenti politici, la composizione della Commissione di vigilanza, d'accordo con il Governo. Quindi questo emendamento si potrebbe rinviare per cercare un accordo; altrimenti, dovrò metterlo ai voti.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Sono pienamente d'accordo sull'opportunità prospettata dall'onorevole Presidente di questa Assemblea di rinviare la discussione, per consentire ai presentatori dell'emendamento in esame di concordare, con i componenti della 7ª Commissione permanente, una proposta che possa essere approvata dal Senato.

1948-49 -- CCXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 MAGGIO 1949

Ma io ho chiesto di parlare, soprattutto perchè l'intervento dell'onorevole Sottosegretario Camangi non mi ha soddisfatto anzi mi ha preoccupato. Da quel sincero democratico, quale è sempre stato l'onorevole Camangi, era lecito sentire una ben diversa presa di posizione nei riguardi dei controlli diretti o indiretti cui deve sottostare, in un Paese democratico, il potere esecutivo.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Non è un controllo!

GRISOLIA. Onorevole Uberti, non sia insofferente e abbia la pazienza di seguirmi sino alla fine del mio breve intervento. Gli onorevoli colleghi vorranno consentirmi di cogliere l'occasione per dare qualche suggerimento di natura pratica ai componenti del Governo; essi in tutte le circostanze, ogni qualvolta si tratta di Commissioni di qualsiasi genere, si comportano come se avessero paura di vedere sottoposta a vigilanza o controllo la loro attività come se dovessero rimanere seduti in eterno nelle poltrone che occupano momentaneamente, ed io mi auguro non per molto tempo ancora nel supremo interesse del Paese. Specialmente in questo particolare momento, in cui il Governo dispone di una notevole maggioranza parlamentare, esso Governo potrebbe e dovrebbe dare prova di senso democratico a buon mercato, aderendo alla costituzione di qualsiasi Commissione in cui la maggioranza parlamentare verrebbe ad essere abbondantemente rappresentata, sicchè in un prossimo domani, quando non saranno più a sedere sui banchi del Governo le stesse persone, l'opera di vigilanza o di controllo sarà in prevalenza affidata ad uomini di fiducia dell'attuale Governo. Riservandomi di tornare sull'argomento in altra circostanza, insisto perchè la 7^a Commissione permanente si riunisca con i proponenti dello emendamento in oggetto, per arrivare ad un accordo sia pure nel senso prospettato dall'illustre Presidente nella seduta odierna.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dispiace di far perdere qualche minuto di tempo al Senato ma l'intervento del senatore Grisolia mi costringe a chiarire. Il senatore Grisolia non è stato attento mentre

io parlavo poco fa, perchè se fosse stato attento avrebbe notato che ho ripetuto più volte che non entravo nel merito dell'opportunità o meno di introdurre una così radicale trasformazione nell'ordine costituzionale dello Stato; quindi non è il caso di fare un rimprovero alla mia democraticità.

In ogni modo ho posto il problema nei suoi termini, ritenendo mio dovere sottoporre alla attenzione del Senato la importanza e la gravità della questione che viene ad essere sollevata e posta con questo emendamento, che sembra, in apparenza, di natura del tutto innocente. Questo dovevo fare e l'ho fatto; il Senato deciderà.

CAPPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLINI. Sono favorevole ad accettare il suggerimento dell'onorevole Presidente, che venga cioè rinviata la votazione per darci la possibilità di un incontro con la Commissione e col Governo; qualora non si riuscisse a raggiungere l'accordo riporteremo la discussione in Assemblea e si voterà sull'emendamento presentato.

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12-*bis* a firma dei senatori Ferrari, Meacci, Cappellini ed altri di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

È stato presentato il seguente articolo 12-*bis* dai senatori Troiano, Musolino, Perini, Ristori, Lazzarino, Salvagiani e Ruggeri:

«Nelle assegnazioni dei sussidi verranno favorite quelle cooperative, che, a parità di spesa, si proponano di eseguire vani per una superficie coperta maggiore».

Domando il parere della Commissione su questo emendamento.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione non vede l'opportunità di aderire ad un emendamento di questo genere, in quanto esso per se stesso porta una complicazione di calcoli e di riferimenti che danneggerebbe l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di esprimere il parere del Governo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole relatore, non sembrandomi che tale emendamento sia pratico o utile.

TROIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROIANO. Premesso che io non ho compreso quello che ha detto l'onorevole Toselli, dichiaro di aver presentato questo emendamento perchè fin dal primo momento, per questa legge, si è parlato di case popolari ed economiche. Io ho fatto presente, anche in Commissione, che bisognava stabilire le caratteristiche delle case popolari, per evitare abusi e possibili speculazioni. A ciò, in una certa maniera, ha aderito anche il Sottosegretario in Commissione, accettando di modificare l'articolo 5 nel quale sono state introdotte limitazioni circa la superficie. Non è stato però detto quali sono i caratteri che deve avere una casa popolare. Cosa che ha grandissima importanza perchè una casa può costare di più o di meno a seconda dei materiali che si adoperano, a seconda dell'ampiezza dei vani, a seconda della disposizione e la qualità degli infissi, a seconda dell'altezza dei muri ecc. Tutte queste cose andavano definite per sapere quale fossero le case da sussidiare in base all'articolo 1. In mancanza di questa precisazione, io ho creduto bene di presentare un emendamento, che, in qualche maniera, viene a stabilire un controllo, se non efficacissimo almeno efficace, dando la priorità nella assegnazione dei contributi a quelle cooperative che fanno case più economiche. Ciò, per assicurare che effettivamente si costruiscano case popolari e non case di lusso per i signori, come evidentemente s'intende fare, se si è arrivati a votare un emendamento

all'articolo 5 che favorisce un aumento dei 110 metri quadrati, massima superficie ammessa dalla Commissione. L'emendamento da me proposto stabilisce almeno una limitazione, allo scopo di assicurare che le case servano effettivamente ai poveri e non ai signori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Troiano ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Propongo che domani non si tenga seduta: potremo riprendere i nostri lavori nelle giornate di venerdì e di sabato, tenendo seduta mattina e sera. Una vacanza servirà ad una distensione generale di nervi. D'altronde bisogna tenere presente la necessità di mantenere dei contatti al di fuori dell'ambiente del Senato per evitare che ci formiamo una mentalità, per così dire, provinciale.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Cingolani s'intende accolta.

Oggi, alle ore 16, seduta pubblica per proseguire la discussione sui bilanci finanziari.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti